

§ 3.2.80 - L.R. 6 dicembre 1999, n. 36.

Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico.

(Bollettino Ufficiale n. 19, del 22/12/1999)

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1. (Finalità).

1. La presente legge disciplina gli interventi per la valorizzazione e la promozione delle attività volte all'ottenimento di prodotti agricoli, alimentari, della pesca e dell'acquacoltura, tradizionalmente tipici e di qualità, al fine di:

- a) promuovere la diffusione dei sistemi di qualità in agricoltura, pesca ed itticoltura;
- b) incentivare lo sviluppo delle aree rurali;
- c) valorizzare e diffondere i metodi di produzione compatibili con la protezione dell'ambiente;
- d) contribuire a tutelare la salute dei produttori e dei consumatori.

2. La presente legge detta inoltre norme sul metodo di produzione biologico in applicazione della vigente normativa comunitaria e nazionale.

**CAPO II
INTERVENTI PER LE PRODUZIONI TIPICHE E DI QUALITÀ'**

Art. 2. (Azioni preliminari e di supporto).

1. La Regione, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, attua iniziative per il riconoscimento e per la valorizzazione delle attività pubbliche e private finalizzate all'ottenimento sul proprio territorio di prodotti agricoli ed alimentari tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica, nonché nutrizionali e organolettici.

2. La Regione favorisce in particolare la realizzazione di studi e altre iniziative a ciò finalizzate da parte di associazioni di produttori, consorzi e aziende agricole associate.

3. Al fine di sviluppare le produzioni di nicchia e di averne certificata la provenienza, la Regione costituisce appositi catasti dei prodotti di qualità e ne definisce la regolamentazione e le procedure di accesso.

Art. 3. (Marchi di settore).

1. La Regione promuove e favorisce l'istituzione e l'uso, in capo ad appositi consorzi e associazioni di produttori del settore, di marchi di qualità ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 luglio 1991 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari), così come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999 (che completa per le produzioni animali il regolamento (CE) n. 2092/91), del regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 (relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari) e del regolamento (CE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio

1992 (relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari).

Art. 4. (Disciplinari di produzione).

1. I disciplinari di produzione, differenziati per prodotto e gli eventuali regolamenti d'uso dei marchi di cui all'articolo 3 sono predisposti e, nei casi specifici, approvati dalle associazioni e Consorzi dei produttori.

Art. 5. (Controlli).

1. Per i settori non previsti dalla normativa comunitaria la Regione, anche tramite organismi terzi indipendenti, esercita il controllo sul rispetto delle norme d'uso dei disciplinari di produzione dei prodotti tipici e di qualità.

Art. 6. (Incentivi per i sistemi di qualità).

1. Allo scopo di promuovere la diffusione dei sistemi di qualità nell'agricoltura, nella pesca e nell'acquacoltura, la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede, alle associazioni e ai consorzi promotori di iniziative ai sensi degli articoli precedenti, contributi per:

- a) le spese di costituzione e primo funzionamento di consorzi di tutela;
- b) l'introduzione di sistemi di qualificazione e certificazione di processo e di prodotto;
- c) la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) per le associazioni e i consorzi di tutela non possono superare il 50 per cento delle spese sostenute per il primo anno di attività. I contributi di cui al comma 1, lettera b) non possono comunque superare il 70 per cento delle spese ammissibili. Infine, i contributi previsti al comma 1, lettera c) per le azioni di cui all'articolo 2 non possono comunque superare l'80 per cento delle spese ammissibili sostenute per tali attività.

3. I soggetti proponenti i marchi, ai fini di cui al presente articolo, predispongono apposito programma che è approvato dalla Regione.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettera b) anche i produttori singoli, nei limiti previsti dal comma 2.

5. La Giunta regionale stabilisce i criteri di priorità, la spesa ammissibile per le procedure di concessione e di rendicontazione. Possono comunque essere erogati acconti fino ad un massimo del 50 per cento del contributo previa dichiarazione di avvenuto inizio attività.

Art. 7. (Valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità).

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di pubblicità, incentiva, attua e coordina programmi e progetti di valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità.

2. I programmi e i progetti, sia pubblici che privati, sono relativi in particolare a:

- a) diffusione di informazioni attinenti i produttori, che realizzano attraverso progetti di marketing, materiale audiovisivo, iniziative promozionali e cataloghi di prodotti;
- b) promozione delle zone e degli itinerari di prodotti tipici, in collegamento con le Camere di Commercio e con gli Enti locali interessati;
- c) partecipazione a mostre e rassegne;
- d) attività di formazione degli operatori e dei tecnici.

3. Per i medesimi obiettivi di cui sopra, la Regione concede inoltre contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ne

facciano richiesta, sino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile e nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Per le azioni di pubblicità realizzate mediante l'informazione di massa, il livello di partecipazione contributiva pubblica non può superare il 50 per cento.

4. *(Omissis) (2)*

5. La Giunta regionale approva annualmente un documento di indirizzi relativo all'attuazione nell'anno successivo delle iniziative di cui al presente articolo.

5 bis. *I soggetti proponenti e organizzatori delle iniziative di cui al comma 1 inserite nel documento di indirizzi di cui al comma 5 riportano, con oneri a proprio carico, il logo della Regione e indicano Regione Liguria quale soggetto promotore o partecipante all'organizzazione, negli atti e nel materiale, anche in formato digitale, relativo alle medesime iniziative. (3)*

CAPO III

NORME RELATIVE AL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

Art. 8. (Disposizioni per l'agricoltura biologica).

1. La Regione, con la presente legge, regola l'attività agricola e di allevamento, attuata nel rispetto delle norme previste dal regolamento (CE) n. 2092/91, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/99 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 220 (attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola e agroalimentare con il metodo biologico).

2. I principi e i metodi dell'agricoltura e dell'allevamento biologico per le produzioni di cui al comma 1 sono definite dall'allegato A.

3. Gli allegati A, B e C della presente legge possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per quanto non previsto dagli allegati della presente legge si applicano le norme di cui al regolamento (CE) n. 2092/91, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/99.

Art. 9. (Procedure di notifica).

1. Gli operatori biologici che producono, preparano o importano ai fini della commercializzazione i prodotti secondo i metodi di produzione di cui all'articolo 8, notificano alla Regione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 220/1995, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e sull'apposita modulistica ministeriale, l'inizio dell'attività indicando l'Organismo riconosciuto che effettua l'attività di controllo. Copia della lettera è contestualmente inviata anche al suddetto Organismo, il quale comunica alla Regione l'accoglimento dell'operatore nel regime di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 2092/91.

Art. 10. (Elenco regionale degli operatori biologici).

1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 220/1995 è istituito presso la Regione l'Elenco regionale degli operatori biologici, articolato nelle seguenti sezioni:

- a) produttori agricoli e zootecnici;
- b) preparatori;
- c) raccoglitori di prodotti spontanei;
- d) tecnici agricoli e veterinari omeopatici.

2. Le sezioni relative ai produttori si articolano in "aziende biologiche", "aziende in conversione" ed "aziende miste" e possono essere costituite da operatori singoli o associati.

3. L'iscrizione all'Elenco è condizione necessaria per accedere ai benefici e alle agevolazioni previste dalle norme vigenti in materia di agricoltura biologica.

4. L'allegato A definisce le procedure per l'iscrizione e la cancellazione degli operatori dall'Elenco.

Art. 11. (Associazioni di produttori agricoli biologici).

1. La Regione riconosce le associazioni degli operatori biologici. Le modalità per il riconoscimento, l'attività e gli obblighi delle associazioni sono disciplinati nell'allegato A.

Art. 12. (Modalità dei controlli).

1. Le modalità ed i criteri operativi delle attività di controllo e vigilanza sul metodo di produzione biologico sono definite negli allegati B e C della presente legge.

Art. 13. (Agriturismo biologico).

1. L'utilizzo della qualifica di "operatore agrituristico produttore biologico" e la denominazione "azienda agrituristica biologica" ovvero "agriturismo biologico", sono riservati esclusivamente a operatori biologici, di cui all'articolo 10, in possesso della autorizzazione comunale allo svolgimento delle attività agrituristiche.

2. Le aziende di cui al comma 1 hanno priorità nella concessione di contributi per le categorie di interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 (disciplina dell'agriturismo).

3. Limitatamente ai prodotti provenienti da agricoltura biologica, per le aziende di cui al comma 1, l'ambito territoriale delle cooperative o consorzi di cui all'articolo 2, comma 4 della l.r. 33/1996 si considera coincidente con quello del territorio nazionale.

4. Chi utilizza in maniera impropria una delle qualifiche o denominazioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 10.000.000.

Art. 14. (Agevolazioni).

1. Allo scopo di promuovere la diffusione dell'agricoltura biologica, la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede un contributo "una tantum", fino al 100 per cento delle spese obbligatorie di controllo e certificazione sostenute dagli operatori per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15. (Abrogazione di norme). (1)

1. Il capo III, l'articolo 21, l'articolo 24 del capo IV e gli allegati (tabelle A, B, C e D) della legge regionale 10 febbraio 1994 n. 5 sono abrogati.

Art. 16. (Disposizioni finanziarie).

(Omissis).

Allegati

AllA - Allegato A (Articolo 8) – NORME PER LE PRODUZIONI OTTENUTE MEDIANTE METODI DI COLTIVAZIONE E ALLEVAMENTO BIOLOGICI.

AllB - Allegato B (Articolo 8) – REQUISITI MINIMI DI CONTROLLO SULLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE.

AllC - Allegato C (Articolo 8) – ATTIVITA' DI VERIFICA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO RICONOSCIUTI

Note

(1) Articolo abrogato dall' art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 . Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

(2) Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17.

(3) Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17.